

Sommario

1	Destinatari	2
2	Funzioni Responsabili	2
3	Scopo	2
4	Riferimenti Normativi.....	2
5	Procedure collegate.....	2
6	Contenuto della Procedura	3
6.1	Premessa	3
6.2	Categorie di clientela.....	3
6.2.1	Controparti qualificate	3
6.2.2	Clienti professionali	4
6.2.3	Clienti al dettaglio.....	5
6.3	Individuazione dei livelli di protezione assegnati a ciascuna categoria di clientela.....	5
6.4	Comunicazione Classificazione alla Clientela diretta.....	6
6.5	Variazione della classe di appartenenza del Cliente diretto	6
6.5.1	Richieste di Maggiore protezione (Downgrading).....	7
6.5.2	Richieste di Minore protezione (Upgrading)	7
6.6	Clientela indiretta	9
6.7	Comunicazione al personale della Procedura	9
7	Allegati.....	9

1 Destinatari

Tutto il personale SGR

2 Funzioni Responsabili

Redazione: Organizzazione

Verifica: Funzione Compliance

Approvazione: Consiglio di Amministrazione Consultinvest Asset Management SpA SGR

3 Scopo

Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR (di seguito la “Società” o la “SGR”) adotta la presente procedura interna per la classificazione della propria clientela (di seguito la “Procedura”) in conformità alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/65/UECE (c.d. Direttiva “MiFID II”) e in particolare del Regolamento CONSOB 20307/2018 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”).

4 Riferimenti Normativi

Direttiva 2014/65/UE (“Direttiva MiFID II”)

Regolamento Delegato (UE) 2017/565

Direttiva 2011/61/UE (“Direttiva AIFM”)

Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di intermediari;

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) e successive modificazioni ed integrazioni

Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2011 n.236 (di seguito Regolamento del MEF)

5 Procedure collegate

Processo di Investimento

6 Contenuto della Procedura

6.1 Premessa

La presente Policy e procedura fornisce una descrizione delle categorie di clienti disciplinate dalla normativa, individuando i requisiti che legittimano l'attribuzione di un determinato status al cliente, nonché il cambiamento dello stesso.

In essa sono descritti:

- i criteri adottati dalla SGR per l'inquadramento iniziale dei clienti diretti all'interno delle classi, sulla base dell'analisi del possesso di determinati requisiti (c.d. classificazione statica).
- le possibili variazioni che possono essere operate sulla classificazione inizialmente effettuata dalla SGR. La variazione della classificazione può avvenire, nelle determinate fattispecie previste dalla normativa, qualora giunga una richiesta di cambiamento di status da parte del cliente o qualora il cambiamento di status sia definito dalla SGR (c.d. classificazione dinamica).

Nel caso di clientela indiretta per la quale la SGR si avvale di soggetti collocatori l'obbligo di classificazione di ciascun investitore ("clienti al dettaglio") è delegato al collocatore sulla base di quanto convenuto tra le parti nelle convenzioni di collocamento.

6.2 Categorie di clientela

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione:

- Controparti Qualificate,
- Clienti Professionali,
- Clienti al dettaglio.

6.2.1 Controparti qualificate

Le Controparti Qualificate sono clienti a cui vengono erogati i servizi di investimento di seguito indicati ed i rispettivi servizi accessori (come definiti dalla Direttiva 2014/65/UE):

- i. Esecuzione di ordini;
- ii. Negoziazione per conto proprio;
- iii. Ricezione e trasmissione di ordini.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del D. Lgs 58/1998 (TUF) si definiscono Controparti Qualificate i soggetti di seguito riportati:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.B., le società di cui all'art. 18 del T.U.B., gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico;

- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle elencate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 2, parte I, punti (1) e (2) della direttiva 2014/65/UE a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali ai sensi dell'art. 30 paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE (Mifid II). La SGR classifica tali imprese come controparti qualificate solo se ottiene da esse la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che accettano di essere trattate come controparti qualificate.

6.2.2 Clienti professionali

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, si definisce "*Cliente Professionale privato*" il Cliente che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 del Regolamento Intermediari e "*Cliente Professionale pubblico*" quello che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del Testo Unico.

Il Cliente Professionale "*possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume*" (Cfr. Regolamento Intermediari). Inoltre, si distinguono quelli ("**di diritto**") collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche soggetti individuati in relazione al loro volume di affari e alla loro dimensione) e i soggetti che possono invece richiedere tale classificazione ("**su richiesta**"). La classificazione "**su richiesta**" necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i "clienti professionali". Compete alla Consob, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione di clienti professionali privati ("**di diritto**" e "**su richiesta**"); compete al MEF, sentite le due Autorità, l'individuazione dei clienti professionali pubblici ("**di diritto**" e "**su richiesta**").

Sono considerati Clienti Professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) Enti creditizi;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) singoli membri di borsa;
 - j) altri investitori istituzionali;
 - k) agenti di cambio.
2. le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
 - fondi propri: 2 000 000 EUR.
3. i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione degli attivi o altre operazioni finanziarie.

6.2.3 Clienti al dettaglio

Infine, sia la disciplina comunitaria che la disciplina nazionale (rispettivamente, art. 4, comma 1, punto 11, della Direttiva 2014/65/UE ed art. 35, comma 1, lett. e) del Regolamento Intermediari) individuano, mediante un approccio di tipo residuale i “Clienti al Dettaglio”, come coloro che non sono né Clienti professionali né Controparti qualificate. I clienti al dettaglio sono quelli che posseggono la minore esperienza e competenza in materia di investimenti, pertanto, ad essi si applica il regime più elevato di protezione.

6.3 Individuazione dei livelli di protezione assegnati a ciascuna categoria di clientela

Il livello di tutela e protezione assicurato alle diverse categorie di clientela è graduato in funzione della diversa esperienza, conoscenza e competenza. In particolare:

- alle “**Controparti Qualificate**” viene riconosciuto un livello minimo di protezione, in ragione della loro elevata competenza ed esperienza in materia di investimenti. In particolare non si applicano gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all’appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, le regole sulla gestione degli ordini.
- ai “**Clienti Professionali**” è riconosciuto un livello medio di protezione considerato che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), è già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di

servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali. È prevista per questi clienti una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti.

- ai **“Clienti al dettaglio”** è riconosciuto il livello massimo di protezione sia nella fase precontrattuale che in quella dell'erogazione vera e propria del servizio, in ragione della loro minore esperienza e competenza in materia di investimenti.

6.4 Comunicazione Classificazione alla Clientela diretta

L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie succitate avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (“classificazione statica”).

In sede di apertura di un rapporto la SGR provvede ad inquadrare il Cliente diretto attribuendogli una determinata categoria di appartenenza sulla base di criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore. Il cliente prende atto della classe ad esso attribuita mediante la sottoscrizione dell'apposito fascicolo contrattuale nonché attraverso la consegna di adeguata informativa (prevista dall'art. 45, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 a cui rimanda l'art. 36 del Regolamento Intermediari) circa l'eventuale diritto del cliente di richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti o conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (Allegato 1).

Qualora il cliente rientri nelle fattispecie previste per la Clientela professionale di diritto, l'Ufficio Amministrazione Clienti provvederà al ritiro della seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti normativamente previsti:

- Statuto sociale;
- Bilancio dell'ultimo esercizio per le imprese di grandi dimensioni (per le quali devono essere verificati i requisiti quantitativi);
- Verifica di iscrizione all'Albo.

6.5 Variazione della classe di appartenenza del Cliente diretto

La normativa permette di classificare un cliente in una categoria differente rispetto a quella definita in sede di classificazione statica. Il passaggio da una classe all'altra può avvenire in determinate fattispecie e con precise condizioni, su iniziativa della SGR o su richiesta del cliente. La richiesta di variazione della classe di appartenenza può consistere in una richiesta di maggior protezione (c.d. downgrading) o di minore protezione (c.d. upgrading). Tali richieste sono redatte per iscritto dal cliente. Nel caso di richieste di minore protezione la SGR informa per iscritto il cliente delle conseguenze che possono derivare dalla sua richiesta di diversa classificazione in termini di protezione accordata e di limitazione degli obblighi della SGR nei suoi confronti.

I clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Tenuto conto dei servizi prestati dalla SGR¹ (Servizio di gestione di portafogli e servizio di gestione collettiva), sono ammessi i seguenti passaggi da una classe ad un'altra:

- Richiesta di maggiore protezione (c.d. downgrading): da cliente professionale a cliente al dettaglio.
- Richiesta di minore protezione (c.d. upgrading): da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta.

Sono di seguito descritte le fattispecie di classificazione dinamica gestite dalla SGR nel rispetto della normativa, le procedure applicate, le forme e le modalità adottate per il passaggio.

6.5.1 Richieste di Maggiore protezione (Downgrading)

Il Cliente "professionale su richiesta", che intenda tornare ad essere qualificato come Cliente al dettaglio, può effettuare in qualsiasi momento un'apposita richiesta scritta alla SGR.

Un Cliente che sia stato classificato come "professionale di diritto" può richiedere alla SGR di essere trattato quale Cliente al dettaglio (i.e. "a titolo generale o rispetto a un particolare servizio o operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto") e la SGR può convenire di fornire un livello più elevato di protezione.

A detti fini viene espletata la procedura seguente:

- A. il Cliente deve comunicare per iscritto alla SGR che desidera essere trattato come cliente al dettaglio, indicando l'ambito di tale richiesta (i.e. titolo generale o rispetto a un particolare operazione di investimento);
- B. il Direttore Generale si attiva al fine di concludere con il Cliente un apposito accordo scritto nel quale sono stabiliti i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.

6.5.2 Richieste di Minore protezione (Upgrading)

Il Cliente che sia stato classificato come **Cliente al dettaglio**, può richiedere alla SGR di essere trattato come Cliente "professionale su richiesta" e la SGR può convenire di fornire un livello minore di protezione.

Di norma, tenuto conto della minore protezione che caratterizza la posizione soggettiva del cliente che richiede un Upgrading, ogni richiesta proveniente da un cliente al dettaglio che richiede un minor livello di protezione è soggetta ad una attenta analisi dalla parte della Società che coinvolge, tra l'altro l'organo amministrativo della SGR. La Società ritiene infatti di dover trattare tali richieste quali casi eccezionali che richiedono una puntuale e approfondita analisi caso per caso.

A detti fini viene espletata la **seguinte procedura**:

¹ Sono "controparti qualificate" i clienti cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. Non prestando la SGR i suddetti servizi, tale classificazione non è applicabile alla clientela della società.

- il Cliente deve comunicare per iscritto alla SGR che desidera essere trattato come Cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare operazione di investimento (a tal fine viene utilizzato apposito template di cui all’Allegato 3);
- il Direttore Generale, ricevuta la richiesta del Cliente per il tramite dell’Ufficio Amministrazione Clienti trasmette/consegna al medesimo Cliente apposita informativa scritta con la quale sono chiaramente indicate quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che lo stesso Cliente potrebbe perdere (a tal fine viene utilizzato apposito template di cui all’Allegato 2);
- il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal modulo di sottoscrizione/contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (a tal fine si prevede che il Cliente sottoscriva per accettazione l’Allegato n. 2);
- Il Consiglio di Amministrazione provvede ad accertare che il Cliente che chiede di essere considerato Cliente professionale su richiesta sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente così come dettagliato nell’alinea successivo. La verifica di tali requisiti (necessari ma non sufficienti) viene condotta sulla base delle informazioni/dichiarazioni/documenti, comunque rilasciati in forma scritta, acquisiti dall’Ufficio Amministrazione Clienti direttamente dal Cliente che attestino e/o comprovino la sussistenza in capo al medesimo dei predetti requisiti di legge. In aggiunta a tale verifica – il Consiglio di Amministrazione esegue una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l’effettiva idoneità ad essere classificato diversamente. In conformità a quanto previsto dalla normativa, non è consentito presumere che i Clienti Professionali su richiesta possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate tra i Clienti Professionali di diritto. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del Cliente, si possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.
- la verifica dei requisiti di cui al precedente alinea comporta che venga verificato che siano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

- su indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, a esito della verifica di cui al punto precedente, per il tramite dell'Ufficio Amministrazione Clienti, comunica al Cliente:

- i) in caso positivo, l'accettazione della richiesta di passaggio e la sua nuova classificazione in qualità di Cliente professionale su richiesta, oppure;
- ii) nel caso in cui il Cliente non sia in possesso dei necessari requisiti di legge, ovvero non abbia adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, il rifiuto di procedere con la variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale.

6.6 Clientela indiretta

Nel caso di clientela indiretta, il soggetto collocatore dovrà comunicare alla SGR – con le modalità stabilite nella convenzione di collocamento - la classificazione assegnata a ciascun investitore ("clienti al dettaglio"). Nel solo caso di *upgrading* da cliente al dettaglio a cliente professionale, su richiesta del cliente, potrà essere prevista nella convenzione un impegno da parte del soggetto collocatore a fornire alla SGR copia della documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti da parte del cliente così come previsti dalla normativa vigente e a fare da tramite tra la SGR ed il cliente per l'espletamento degli adempimenti in capo a quest'ultima (in tal caso si rimanda a quanto disciplinato dalla presente procedura per la clientela diretta). In assenza di detto impegno gli adempimenti connessi all'*upgrading* da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta verrà gestito direttamente dalla SGR.

In assenza di accordi con il collocatore, la SGR provvederà a garantire il massimo grado di tutela possibile agli investitori provvedendo a classificare di propria iniziativa tutti i clienti indiretti, salvo diversa e specifica richiesta da parte di quest'ultimi, quali clienti al dettaglio.

6.7 Comunicazione al personale della Procedura

Il Direttore Generale è responsabile della diffusione della presente Policy e procedura al personale della SGR.

7 Allegati

- C2 Allegato 1 : Informativa sulla classificazione della clientela ai fini della prestazione dei servizi di investimento
- C2 Allegato 2 : Norme di protezione: comunicazione al cliente
- C2 Allegato 3 : Modulo di riclassificazione cliente

INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Come richiesto dalle disposizioni di recepimento in Italia della Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva “MiFID II”), **Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR** (“SGR” o “Società”) ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa.

Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell’investitore.

Le categorie previste dalla MiFID II sono le seguenti:

- **Cliente al dettaglio**: la classificazione nell’ambito di tale categoria comporta l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi ed attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
- **Cliente professionale**: la classificazione nell’ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID II, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio (a mero titolo esemplificativo si ricorda l’art 54, paragrafo 3 del Regolamento Delegato UE 2017/565 che, con riferimento alla valutazione dell’idoneità, consente agli intermediari di presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale”);
- **Controparte qualificata**: tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali – comporta la disapplicazione delle norme in merito ai servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. **Si tratta, pertanto, di una categoria di clienti che, pertanto, non rileva ai fini dei servizi prestati dalla SGR.**

In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comuniciamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

CLIENTE PROFESSIONALE

CLIENTE PROFESSIONALE (DI DIRITTO)

Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito.

Le segnaliamo inoltre che la normativa prevede la possibilità di chiedere, per iscritto, alla SGR di essere trattato diversamente rispetto alla classificazione di cui sopra relativamente ad una particolare operazione di investimento o ad una categoria di operazioni; ciò a condizione che siano rispettati i criteri e le procedure illustrate nell'Allegato 2 della Direttiva 2014/65/UE nonché dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, di cui si riporta di seguito un estratto (Allegato "1").

A tal proposito Le segnaliamo che - trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un differente grado di protezione rispetto a quello garantito – essa potrà trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo che SGR avrà eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l'effettiva idoneità ad essere classificato diversamente.

È inoltre onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

La SGR si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere la richiesta solo per determinate tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.

Se è Sua intenzione richiedere di essere trattato con una qualifica differente rispetto a quanto sopra indicato, La preghiamo di voler compilare e sottoscrivere una richiesta di riclassificazione e di inviarla, con raccomandata a/r all'indirizzo:

Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR - Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia

La richiamata normativa di attuazione della Direttiva MiFID II richiede, inoltre, alla SGR di fornire alla propria clientela informazioni appropriate affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell'investimento e i rischi ad esso connessi al fine di assumere le proprie decisioni in modo consapevole.

A tale scopo la Società ha predisposto un "Documento informativo" che riporta i dati e le informative sintetiche previste dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

Al proposito si precisa che il contenuto del Documento Informativo non sostituisce in alcun caso le previsioni di cui al regolamento di gestione, nonché – ove presente – del prospetto informativo dei Fondi istituiti e gestiti dalla Società; copia dei quali Le verrà illustrata e consegnata gratuitamente unitamente al Documento Informativo, prima di ciascuna operazione di sottoscrizione delle quote dei Fondi commercializzati dalla SGR.

Per ogni maggiore informazione o chiarimento, Vi preghiamo di contattare la scrivente Società ai recapiti in calce.

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

NORME DI PROTEZIONE

Egregio Cliente, facendo seguito alla richiesta pervenuta in data _____ nell'ambito della quale ci avete comunicato di voler essere classificato come Cliente Professionale su richiesta perdendo quindi il maggior grado di tutela garantito dalla Sua precedente classificazione di Cliente al dettaglio, si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento (Regolamento Delegato UE 2017/565) che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento prestati:

- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di adeguatezza (art. 56 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni con passività potenziali (art. 62 comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565);

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

MODULO DI RICLASSIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a* _____, (solo se persona giuridica) legale rappresentante della Società _____, classificato da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di:

➤ **CLIENTE AL DETTAGLIO**

avendo preso visione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che lo stesso Cliente potrebbe perdere, avendo preso visione della procedura richiesta ai sensi dell'Allegato 2 della Direttiva 2014/65/UE nonché dell'Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari (estratto del quale mi è stato consegnato in uno con la lettera di classificazione) e consapevole dei limiti che tale scelta comporta sotto il profilo della tutela,

CHIEDE

a **Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR** di essere riclassificato come:

CLIENTE PROFESSIONALE (SU RICHIESTA)

a titolo generale, ossia in relazione a tutti i rapporti intercorrenti tra la Società e il/la sottoscritto/a

in relazione all'operazione o prodotto di seguito indicati:

Il Cliente è consapevole inoltre che è suo onere comunicare alla Società ogni eventuale variazione di stato tale da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Società di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

Il Cliente

Data

Si riporta in allegato copia della nota ricevuta dalla Società in merito alle protezioni ed alle tutele che potrebbero venire meno a fronte della scelta di cui sopra.